

REGOLAMENTO (CEE) N. 53/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1988

che stabilisce talune modalità particolari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CEE) n. 647/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che è opportuno precisare talune condizioni particolari di applicazione di tale meccanismo nel settore vitivinicolo;

considerando che, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, viene elaborato un bilancio in funzione

delle previsioni di produzione e di consumo dei prodotti in questione in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 52/88 della Commissione⁽⁵⁾, taluni prodotti del settore vitivinicolo sono stati ritirati dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità sopra indicate, segnatamente di quelle riguardanti il bilancio, implica la fissazione dei massimali indicativi specificati nel presente regolamento e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 647/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo⁽⁶⁾;

considerando che con decorrenza dal 1° gennaio 1988 la Comunità ha istituito una nomenclatura combinata per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune e quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; che di conseguenza, è necessario classificare tali merci con riferimento alla nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali indicativi d'importazione dei prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sono fissati come segue:

a) Massimali indicativi d'importazione sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

<i>(in ettolitri)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo campagna 1987/1988
2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)	} 200 500
2204 30	Altri mosti di uva	
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione: — dei prodotti di cui alla sottovoce 2204 30, — dei vini cui può essere attribuita la qualifica v. q. p. r. d. (compresi i v. q. p. r. d. spumanti ed i v. q. p. r. d. liquorosi)	500 000

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 1.

(5) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 50.